

L'art. 10, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., introdotto con la legge 18 novembre 1998, n. 415, nel porre il divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici alle imprese che versino in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., consente di applicare a qualsiasi impresa la verifica di una situazione di controllo, e perciò anche ad altre società di capitali, alle società di persone o agli imprenditori individuali; a tal fine è sufficiente il fatto che, in virtù degli incroci di partecipazione e di interessi sussistenti, si rilevi l'esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello, che con la maggioranza dei voti, con l'influenza dominante o con particolari vincoli contrattuali, si avvera nelle predette società. Ai sensi dell'art. 10, co. 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., introdotto con la legge 18 novembre 1998, n. 415, deve ritenersi che la situazione di collegamento fra imprese comportante il divieto di partecipazione alla medesima gara d'appalto va accertato attraverso elementi oggettivi e concordanti, ed è sussistente quando questi riconducano ad un unico centro decisionale o di interesse comune. Nel caso in cui la disciplina della gara d'appalto preveda che tutte le offerte debbono corredate da una cauzione che copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, non può disporsi l'incameramento di detta cauzione in casi diversi dal rifiuto di stipulare il contratto ed in particolare nel caso di annullamento dell'aggiudicazione per violazione del divieto di collegamenti tra le imprese partecipanti.